

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

PREMESSO che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro temporaneo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e dell'art. 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 409 del Codice di Procedura Civile, in esecuzione della delibera n. 34 del 08/07/2011, esecutiva, del Consiglio Regionale della Calabria;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°84 del 24 febbraio 2011 con la quale il Comune di Catanzaro ha aderito all'avviso pubblico della Regione Calabria per la contrattualizzazione dei giovani laureati della Calabria già impegnati nel "programma stage" di cui all'art.5 della legge regionale n°8 del 2007;

VISTA la nota dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, prot. 40.123 del 09/08/2011;

VISTA la nota del Settore Personale prot. n. 70.671 del 02/09/2011 con la quale il Comune di Catanzaro richiedeva il differimento dei termini per la contrattualizzazione degli stagisti di cui alla nota n. 40.123 del 09/08/2011 del Consiglio Regionale della Calabria;

VISTA la nota n. 42.193 del 05/09/2011 con la quale il Consiglio Regionale della Calabria autorizzava il differimento della contrattualizzazione degli stagisti entro il 30.09.2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Catanzaro con la quale è stato autorizzato il Dirigente del Settore Personale alla stipula della presente convenzione.

TRA

il Comune di Catanzaro, con sede in Palazzo De Nobili, Via Jannoni n. 68, codice fiscale 00129520797, rappresentato dall'avv. Giuliano Siciliano, nato a Catanzaro il 04/11/1946, in qualità di Dirigente del Settore Personale del Comune di Catanzaro

E

La Dott.ssa Pezzano Maria Giuseppina nata a Melito Porto Salvo il 12/07/1979, C.F. PZZMGS79L52F112R di seguito indicato come "collaboratore", che ha concluso con esito positivo l'attività di formazione, nel "Programma Stage" presso la Regione Calabria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

La collaboratrice si impegna a prestare la propria opera per attività professionale di lavoro autonomo per le esigenze del settore "Urbanistica, Pianificazione Territoriale e PUC".

La collaboratrice dovrà svolgere le seguenti attività:

1. collaborazione con l'Ufficio del Piano" per le attività connesse alla realizzazione del Piano Strutturale Comunale di Catanzaro;
2. collaborazione alla fase realizzativa del progetto "Riqualificazione e completamento di Piazza Matteotti";
3. collaborazione alla fase progettuale e realizzativa del progetto "Riqualificazione Lungomare Catanzaro Lido".

La collaboratrice svolgerà le attività di cui sopra presso i locali degli Uffici del Settore siti in via Eroi 1799 e avrà come suo referente, per le fasi 2 e 3 l'arch. Maria Russo.

Art. 2 – Modalità di svolgimento della collaborazione

Il rapporto costitutivo tra il Comune di Catanzaro e la "collaboratrice" esclude in qualsiasi modo una prestazione riconducibile al rapporto di pubblico impiego e, per la specifica natura di lavoro autonomo di co.co.co., l'incarico è vincolato unicamente all'obbligo delle prestazioni richieste senza vincolo di subordinazione.

La collaboratrice, per lo svolgimento della prestazione, garantisce che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune di Catanzaro secondo le direttive del Dirigente del Settore "Urbanistica, Pianificazione Territoriale e PUC" e le indicazioni programmatiche dell'ente alle quali la collaboratrice dovrà attenersi.

Il Comune di Catanzaro si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta il Dirigente riterrà più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata.

Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare in favore di terzi la propria attività, con la preventiva comunicazione al Comune, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Catanzaro.

Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui a seguito di una verifica da parte del Comune dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

Art. 3 – Obblighi di riservatezza

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, di notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi, a pena di risoluzione del rapporto di co.co.co..

Le clausole del presente articolo hanno per il Comune di Catanzaro carattere essenziale ed irrinunciabile e la loro violazione dovrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 4 – Decorrenza e durata dell'incarico

L'incarico ha la durata di 12 (dodici) mesi e decorre dal 01.10.2011 e con scadenza il 30.09.2012.

Art. 5 – Compenso

A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Catanzaro corrisponderà alla collaboratrice un compenso complessivo annuo di euro 10.000,00 (eurodiecimila/00) comprensivo di ogni ritenuta di legge. Detto importo verrà corrisposto alla collaboratrice in rate mensili posticipate entro il mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione.

La liquidazione e il pagamento di qualsiasi compenso è subordinata alla valutazione positiva del Dirigente del Settore al quale il collaboratore è stato assegnato, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti, dell'art. 2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 del Codice di Procedura Civile.

Art. 6 – Rimborso delle spese di trasferta

In caso di trasferte del collaboratore, per motivi direttamente collegati all'incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, ecc.), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di autorizzazione e dei documenti giustificativi, secondo le vigenti disposizioni che regolano la disciplina delle trasferte per i dipendenti del Comune di Catanzaro.

Art. 7 – Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio o maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- ✓ Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, che ha previsto l'istituzione di una apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- ✓ D.lgs n. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità;
- ✓ Art. 51, comma 1, legge n. 488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- ✓ Art. 5 d.lgs n. 38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;

Nel caso in cui sopravvengono eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio o maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:

- ✓ in caso infortunio, fino a guarigione;
- ✓ in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
- ✓ in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva, ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva dello stesso. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta, le titolari del contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7° mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto al Comune di Catanzaro un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.
- ✓ Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.
- ✓ In caso di malattia o infortunio, il collaboratore, entro 24 ore deve fare pervenire al Dirigente del Settore al quale è stato assegnato, la relativa documentazione medico- sanitaria.

Art. 8 – Estinzione del contratto

Il contratto si risolve automaticamente, senza alcun preavviso il 30/09/2012, termine concordato, e si estingue allo spirare di detto termine. In nessun caso il contratto di co.co.co. può trasformarsi in rapporto di lavoro determinato.

Il Comune di Catanzaro e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato preavviso il Comune di Catanzaro e il collaboratore saranno rispettivamente tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.

Il contratto è risolto unilateralmente dal Comune di Catanzaro prima del termine quando si verificano:

- ✓ Gravi inadempienze contrattuali;
- ✓ Sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- ✓ Commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni;
- ✓ Danneggiamento o furto di beni;

- ✓ Inosservanza da parte della collaboratrice degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 2 e 3;
- ✓ Impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Art. 9 – Controversie

La risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sono devolute al Giudice del Lavoro previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi delle vigenti disposizioni che ne regolano la materia.

Art. 10 – Norme finali

Il collaboratore, accettato l'incarico, contestualmente alla firma del presente atto, dichiara di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità non svolgendo alcuna attività connessa a quella affidata con il presente atto.

Art. 11 – Autorizzazione al trattamento dei dati

La collaboratrice, nata a Melito Porto Salvo il 12/07/1979, residente in Palizzi Marina, via Lurio n. 3, codice fiscale PZZMGS79L52F112R

Autorizza

il Comune di Catanzaro al trattamento dei dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o Enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento del compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Il presente disciplinare si compone di n. 11 articoli e n. 5 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

Il collaboratore

Il Comune di Catanzaro
